

## ABC NEWS

29 GENNAIO 2014

**Bonus mobili anche per i professionisti**

Alessandro Cotto - EUTEKNE.INFO

La legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 139 della L. 147/2013) dispone la **proroga al 31 dicembre 2014** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista per l'acquisto di:

- **mobili**;

- **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla **A+**, nonché **A** per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Il comma 2 dell'art. 16 del DL n. 63/2013 riconosce la detrazione "ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1" dell'art. 16 della stessa norma, vale dire della **detrazione IRPEF del 50%**, con un **limite** di spesa di **96.000 euro**, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**.



Anche se la soluzione **non** risulta **pacifica** in dottrina, l'Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013) ha specificato che possono fruire del **beneficio** fiscale in parola **solo** i soggetti che beneficiano della detrazione per gli interventi di recupero edilizio su **singole unità immobiliari residenziali**, ovvero **parti comuni** di edifici residenziali, limitatamente all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'**arredo** dell'immobile oggetto ristrutturazione.

Con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, restano **ferme ulteriori disposizioni** dell'art. 16-bis del TUIR: fra queste, il comma 5, in base al quale, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'**esercizio dell'arte** o della **professione**, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione** spettante è **ridotta al 50%**.

La norma recepisce quanto già affermato in passato dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria relativamente agli **immobili promiscui** (ris. n. del 24 gennaio 2008).

Supponendo, quindi, un intervento di **manutenzione straordinaria** pari a **50.000 euro** sull'immobile adibito ad ufficio e abitazione, al contribuente spetterà:

- una **detrazione IRPEF** di **12.500 euro (50% del 50%)** su 50.000 euro, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR e dell'art. 16 del DL n. 63/2013;
- la **deduzione del 50%** dei **costi** relativi alla **manutenzione straordinaria**, secondo le regole dell'art. 54 comma 3 del TUIR.

Se, in occasione del recupero edilizio, il professionista decide di **acquistare** anche alcuni **mobili** nuovi, occorre **verificare** come operi la seconda agevolazione specificatamente riferita a questi beni.

Atteso che il **bonus arredamento** riguarda i soggetti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 16 sopra citato, l'agevolazione dovrebbe spettare anche con riferimento al caso di specie. Stante, poi, la stretta correlazione tra le due agevolazioni, la detrazione dovrebbe essere assunta al **50%** (in pratica, il **25%** della **spesa**).

Quanto sopra anche nell'ipotesi in cui il bene agevolato sia **esclusivamente** riferito all'**attività professionale** e quindi **integralmente deducibile** nella determinazione del reddito di lavoro **autonomo**.

Si pensi, ad esempio, all'arredamento di un ufficio (scrivania, tavolo e sedie) acquistato in occasione del rifacimento di un bagno dell'immobile adibito ad abitazione e ad uso ufficio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.4), l'acquisto di mobili è **agevolabile** anche se gli stessi sono destinati all'**arredo** di un **ambiente diverso** da quello oggetto di **intervento edilizio**.

A conferma di tale ricostruzione, si potrebbe osservare che la norma attuale, a differenza di quella a suo tempo prevista dal DL 5/2009, non prevede più che gli interventi siano effettuati su unità immobiliari residenziali, lasciando intendere che l'**ambito applicativo** della **norma** possa risultare **più ampio**.

A ben vedere, tuttavia, il riferimento agli immobili residenziali non aveva impedito all'Amministrazione finanziaria, in passato, di riconoscere la detrazione per il recupero edilizio **anche** agli immobili ad **uso promiscuo**.

Ad ogni modo, stante l'incertezza della materia, sarebbe opportuno che tale ricostruzione trovasse conferma in via ufficiale.

© 2012 A.L. Servizi s.r.l. - Società a responsabilità limitata con Unico Socio.  
Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Sede Legale Via San Pio V n. 27 - 10125 - Torino  
C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino: 10565750014  
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Sede operativa e uffici Via Bergamo, 25 - 24135 Curno (BG) - Tel. 035 43.762.62 - Fax 035 62.222.26

Si prega di far pervenire eventuale corrispondenza presso la sede operativa